Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

## Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 28/2002)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 28/2002 è aggiunto il seguente:

## << Art. 16 bis

(Compensi agli amministratori dei Consorzi)

- **1.** Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre.
- 2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.
- **3.** I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.
- **4.** Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
- **5.** I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>.

## Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015, a seguito dell'abrogazione del comma 6 quater dell'art. 2, L.R. 28/2002.